



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Sen. Francesco ZAFFINI
Presidente Commissione
permanente (Affari sociali, sanità,
lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)

Sen. Ignazio ZULLO
Relatore Commissione
permanente (Affari sociali, sanità,
lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)

francesco.zaffini@senato.it
zulloignazio@gmail.com
commissione10@senato.it

**Oggetto: Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025 A.S. n. 1578 -
Articolo 9 (Misure in materia di società tra professionisti).**

Illustre Presidente, Illustre Relatore,

Come è noto alle SS.VV. il provvedimento indicato in oggetto è assegnato in sede consultiva presso codesta Commissione.

L'articolo 9 del provvedimento in titolo interviene sulla disciplina in materia di società tra professionisti, modificando i requisiti relativi alla consistenza della compagine sociale costituita dai soci con la qualifica di professionisti all'interno della persona giuridica. Questo modifica quindi la disciplina inerente ai requisiti che deve possedere una società per ottenere la qualifica di società tra professionisti (stp), innovando il requisito riguardante la qualità che devono possedere i soci partecipanti a tale persona giuridica ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. b), della L. n. 183/2011. **Nello specifico, la disposizione in commento sostituisce il secondo periodo della citata lett. b), prevedendo che una società può ottenere la qualifica di società tra professionisti se il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale dei professionisti sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto.**

A differenza di quanto previsto dalla vigente disciplina, dunque, il requisito della maggioranza dei due terzi è riferito, in via alternativa, al numero di soci che possiedono la qualifica di professionista oppure alla partecipazione dei professionisti al capitale sociale. **Infatti, l'articolo 10, comma 4, lettera b), della Legge 12 novembre 2011, n.**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

183 stabilisce che nelle Società tra Professionisti (STP) “il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;”.

Questa Federazione ritiene che la previsione di cui all'art. 10, comma 4, lett. b) l. 183/2011, deve esser intesa nel senso ch'essa prescriva, oltre alla maggioranza dei due terzi dei voti in assemblea, anche il requisito della prevalenza dei soci professionisti sia nella partecipazione al capitale sociale che nel numero dei soci (requisito cumulativo). I soci professionisti dovranno prevalere numericamente e, al tempo stesso, detenere la maggioranza del capitale, nonché dovranno disporre della maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni, a prescindere, quindi, dal metodo di voto (per quote o per teste).

Siffatte realtà societarie, in qualunque forma siano esse costituite, non devono ridursi a mero strumento di commercializzazione di servizi, ma devono invece armonizzarsi con la necessità di rispondere ai bisogni di salute del cittadino che non può essere mai considerato un semplice “cliente” ma resta, nella sua accezione più nobile, unicamente un “paziente”. Il bene afferente alla salute è tutelato dall'art. 32 della nostra Costituzione, non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, sicché si configura come un diritto prioritario ed assoluto e, come tale, da salvaguardare indipendentemente da ogni altra posizione che obbedisce, invece, a criteri di concorrenzialità.

È opportuno ribadire la necessità, ancor più pregnante nel campo sanitario, che la distribuzione dei poteri tra i soci e l'organizzazione interna della società debbano esser tali da garantire che tutte le scelte riguardanti l'attività professionale in senso stretto siano assunte direttamente dai soci professionisti, ovvero con la partecipazione determinante dei medesimi sia come numero che come quote detenute di capitale sociale.

E' indispensabile, dunque, nello svolgimento dell'attività sanitaria attraverso il modello delle STP, conservare il massimo livello di rigore, peraltro del tutto coerente con l'attuale lettera della legge e, con gli approdi della Giurisprudenza.

In giurisprudenza, infatti, l'orientamento è sin qui unanime nel ritenere che “Il requisito della prevalenza dei soci professionisti sia nella partecipazione al capitale sociale che nel numero dei soci è prescritto dalla legge in via cumulativa senza possibilità di eccezione alcuna, stante la lettera della norma laddove statuisce che “in ogni caso” i soci professionisti devono sia possedere la maggioranza del capitale sociale che essere in numero tale da garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni, a



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

prescindere, quindi, dal metodo di voto (per quote o per teste)” (Tribunale Treviso, sez. II, 20 settembre 2018, n. 3438).

“Affermare che i due requisiti non sarebbero richiesti contemporaneamente, bensì alternativamente - determinerebbe un contrasto innanzitutto con i principi di trasparenza, dal momento che una società così congegnata sarebbe suscettibile di ingannare coloro che ad essa si rivolgono. Ed infatti, si potrebbe configurare una società che, pur essendo denominata “società tra professionisti” e presentandosi in tal modo ai clienti, abbia tale caratteristica solo nel nome, quando in concreto la componente dei professionisti potrebbe essere ridotta ad un unico socio. Pertanto, al fine di garantire l'interesse generale al corretto svolgimento dell'esercizio di una attività professionale, nel rispetto del principio di trasparenza e, in particolare, al fine di evitare il proliferare di fenomeni decettivi e ingannevoli per il pubblico e di tutelare l'affidamento che genera l'indicazione “società tra professionisti”, appunto quale entità nella quale operano soltanto o comunque in massima parte professionisti, si deve ritenere, quanto agli assetti proprietari, che i soci professionisti debbano avere una quota complessiva pari almeno ai due terzi dell'intero capitale sociale e che debbano essere anche numericamente in maggioranza rispetto alle altre componenti e cioè ai soci non professionisti” (Tribunale di Roma, sez. specializzata in materia d'impresa, decreto del 26 aprile 2021, n. 2663).

Occorre evidenziare che con la decisione n. 2 del 20 maggio 2024 la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) ha respinto il ricorso di una STP, che aveva chiesto l'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo delle Società tra Professionisti presso l'OMCeO di Roma, in quanto non in possesso contestualmente del requisito della maggioranza cumulativa dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale”. La citata decisione della CCEPS ha così **confermato la necessità della concomitante prevalenza della maggioranza per teste e per quote nella compagine sociale.**

Tale interpretazione, in linea con quella sostenuta da questa Federazione, sottolinea ulteriormente l'esigenza, in ambito sanitario, di salvaguardare l'indipendenza della professione da logiche di concorrenzialità economica, nonché sulla necessità di garantire che tutte le decisioni sull'attività professionale siano assunte esclusivamente dai soci professionisti con la loro partecipazione determinante sia in termini numerici sia in relazione alle quote di capitale detenute.

Pertanto, si chiede il Vostro autorevole intervento affinché codesta Commissione possa approvare un parere che preveda la formalizzazione dell'interpretazione del suddetto art. 10, così come da decisione della CCEPS, al fine di garantire una tutela rafforzata nei confronti dei pazienti, tenendo conto della particolare delicatezza e rilevanza del settore sanitario che non può essere paragonato agli

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

interessi di una società di professionisti di natura commerciale rivolta a clienti. Ciò inserendo una deroga all'articolo 9 del provvedimento in oggetto inerente alle società tra professionisti sanitari che preveda la sussistenza contestuale della maggioranza qualificata dei due terzi in relazione sia al numero dei soci professionisti sia alla loro partecipazione al capitale sociale.

Solo in tal modo l'attività sanitaria esercitata attraverso lo strumento della società tra professionisti può risultare pienamente coerente con i principi costituzionali di tutela del diritto alla salute, con la libertà e l'autonomia decisionale del professionista e con il rispetto delle norme deontologiche che presidiano l'esercizio della professione medica e odontoiatrica.

Certi della sensibilità delle SS.VV. si inviano cordiali saluti.

IL PRESIDENTE CAO
Andrea Senna

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005